



Al Ministro della Giustizia

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 «Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del citato D.P.C.M., a norma del quale ogni amministrazione predispone, sentito il DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un "Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione" relativo agli atti normativi di competenza in vigore sui quali l'amministrazione stessa intende svolgere la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

CONSIDERATO che, a norma del citato Regolamento, l'adozione del piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione deve avvenire con decreto ministeriale adottato all'esito e tenuto conto delle consultazioni svolte, previa acquisizione di positiva valutazione conclusiva da parte del DAGL;

CONSIDERATO che, a decorrere dal giorno 29 novembre 2022 e fino al giorno 27 dicembre 2022, per la durata di quattro settimane, questa amministrazione ha proceduto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.P.C.M. n. 169 del 2017 e secondo le indicazioni fornite dal citato Dipartimento con la nota prot. 0008247 P- del 21 settembre 2022, all'avvio delle procedure di consultazione on line sulla proposta di piano biennale VIR relativo all'annualità 2023-2024 su apposita sezione del proprio sito istituzionale;

VALUTATI gli esiti delle consultazioni svolte, di cui si è dato atto al DAGL con comunicazione di questa amministrazione protocollo nr. 12102 del 28.12.2022;

VISTA la nota prot. 0011747 P- del 29 dicembre 2022 con la quale il DAGL ha comunicato di aver verificato la rispondenza della proposta di Piano biennale relativo agli anni 2023-2024 alle previsioni del citato D.P.C.M. e alla "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione" di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018", dando il proprio definitivo assenso alla formale adozione di detto piano da parte di questa amministrazione con separato decreto ministeriale;

DECRETA

ART. 1

1. È adottato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 il Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione relativo agli anni 2023-2024 di cui all'allegato 1, che del presente decreto costituisce parte integrante.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del D.P.C.M. n. 169 del 2017 è pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero.

Roma, li **30 DIC.2022**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

PROPOSTA DI PIANO BIENNALE VIR DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2023/2024

N° e Anno	Atto normativo o insieme di atti	Motivazioni	Tipologia di atto normativo	Amministrazioni coinvolte	Tempi avvio	Tempi conclusione	Consultazioni
N°1 2023	DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67	La verifica si rende opportuna in considerazione dell' idoneità della causa di non punibilità introdotta con il testo normativo in esame ad avere positivi effetti deflativi sul sistema processuale penale e sulla sua complessiva efficienza, nonché sul sistema dell'esecuzione penale, coerentemente con l'obiettivo di efficientamento, razionalizzazione e snellimento del processo penale, da attuarsi anche con il ricorso a "regimi volti a garantire maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al	Decreto legislativo		Gennaio 2023	Giugno 2023	Consultazioni sullo schema di piano biennale svolte dal giorno 29 novembre 2022 al giorno 27 dicembre 2022. Numero di partecipanti: 0 Numero di osservazioni e/o contributi pervenuti: 0.

	<p><i>dibattimento tanto in primo grado quanto in fase di gravame"</i> secondo le indicazioni contenute nel PNRR (pag. 64)</p>			<p>Gennaio 2023</p>	<p>Dicembre 2023</p>	<p>Consultazioni sullo schema di piano biennale svolte dal giorno 29 novembre 2022 al giorno 27 dicembre 2022. Numero di partecipanti: 0 Numero di osservazioni e/o contributi pervenuti: 0.</p>
<p>N° 2 2023</p> <p>Articolo 1 comma 526 della Legge 190/2014 recante disposizioni in materia di trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 e successivo D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 recante "Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190</p>	<p>La verifica dell'impatto della normativa che ha disposto il trasferimento della gestione delle spese obbligatorie dai Comuni al Ministero della Giustizia si rende opportuna per qualificare in termini di positività o meno delle scelte operate dal legislatore della riforma, arrivando a vagliare puntualmente i riflessi che detta riforma ha determinato sia sugli assetti organizzativi, sia sui risparmi di spesa prodotti, sia dell'efficienza dell'edilizia giudiziaria. Il monitoraggio si rende maggiormente opportuno in considerazione della circostanza che il PNRR ha profylato la necessità che all'interno dell'amministrazione siano sviluppate professionalità tecniche, diverse ed ulteriori rispetto a quelle giuridiche, con il compito di "attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa", anche al fine di "garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne" (pag. 58 PNRR)</p>	<p>Legge Decreto del Presidente della Re- pubblica</p>				

All. n. 1

N° 3 2024	<p>LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"</p>	<p>La verifica si rende opportuna al fine di valutare il livello di idoneità degli strumenti introdotti e dei meccanismi configurati a risponderne all'avvertita esigenza di garantire una pronta risposta da parte dell'ordinamento a tutela delle vittime di fattispecie di reato di particolare allarme sociale che per la loro gravità, la frequenza e il contesto in cui maturano spesso sfociano in esiti drammatici.</p> <p>Obiettivo del legislatore è stato quindi quello di approntare, per questa determinata categoria di reati, un meccanismo di protezione delle vittime di reato improntato a maggiore tempestività di intervento attraverso l'introduzione di meccanismi di velocizzazione dell'iter investigativo.</p> <p>La valutazione dell'idoneità dello strumento configurato rispetto all'obiettivo prefisso si rende pertanto opportuna anche in considerazione della circostanza che, in linea con l'obiettivo di efficientamento, razionalizzazione e snellimento del processo penale, tra i criteri guida individuati nel PNRR vi è anche quello di "Elaborare interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare finalizzati ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento in particolare alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale" (pag. 64 PNRR)</p> <p>L'analisi verterà quindi sul "confronto ex ante / ex post l'intervento normativo in esame", avuto riguardo esclusivamente ai seguenti due profili:</p>	Legge	Gennaio 2024	Entro Dicembre 2024	<p>Consultazioni sullo schema di piano biennale svolte dal giorno 29 novembre 2022 al giorno 27 dicembre 2022.</p> <p>Numero di partecipanti: 0 Numero di osservazioni e/o contributi pervenuti: 0.</p>
--------------	---	---	-------	--------------	------------------------	---

	<p>1)l'impatto sul fattore tempo di durata dei procedimenti relativi alle fattispecie di reato contemplate dalla normativa, sia rispetto alla fase delle indagini preliminari sia rispetto alla fase del successivo giudizio dibattimentale; 2)la variazione del numero di procedimenti iscritti.</p>					
<p>N° 4 2024 DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N° 179, Artt. 16-18, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" e successivi provvedimenti in materia di c.d. <i>Processo civile telematico</i></p>	<p>La verifica si rende opportuna al fine di valutare l' idoneità degli strumenti introdotti con la digitalizzazione del processo civile a conseguire gli obiettivi di maggiore efficienza e riduzione dei tempi di definizione del contenzioso, sia in una prospettiva propedeutica e funzionale alla definizione dei nuovi interventi volti ad <i>"aumentare il grado di digitalizzazione della giustizia"</i> al fine di conseguire un <i>"ulteriore potenziamento del processo (civile e penale) telematico"</i>, secondo le indicazioni del PNRR (pag. 58), sia in un'ottica finalizzata a trasferire anche al settore penale le efficienze di sistema derivanti dalla riduzione dei tempi processuali e di gestione amministrativa degli adempimenti connessi all'esercizio della giurisdizione, in linea con l'obiettivo del PNRR di una complessiva riduzione del tempo del giudizio. L'analisi verterà quindi sul "confronto ex ante / ex post la digitalizzazione del processo civile" con esclusivo riferimento ai seguenti due profili: 1)l'impatto sul fattore tempo,</p>	Decreto legge		Gennaio 2024	Entro Dicembre 2024	<p>Consultazioni sullo schema di piano biennale svolte dal giorno 29 novembre 2022 al giorno 27 dicembre 2022. Numero di partecipanti: 0 Numero di osservazioni e/o contributi pervenuti: 0.</p>

